

# REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2021, n. 14

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale.

(GU n.15 del 16-4-2022)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento ordinario n. 28 dell'11 agosto 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:  
(Omissis).

Art. 1

Finalità

1. Al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità secondo criteri di efficienza ed efficacia e secondo principi di razionalizzazione e di coerente allocazione delle funzioni in materia, la Regione, con la presente legge, disciplina il riordino delle predette funzioni e l'esercizio delle correlate attività a seguito dell'istituzione degli Enti di decentramento regionale (EDR) di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), e della competenza territoriale attribuita agli stessi ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 21/2019.

Art. 2

Esercizio delle funzioni da parte degli EDR

1. Per le finalità di cui all'art. 1 le funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli-Venezia Giulia Strade Spa ai sensi della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), e, in particolare, quelle di progettazione, di realizzazione, di espropriazione, di manutenzione, gestione e vigilanza, sono esercitate dagli EDR a decorrere dall'1 gennaio 2022, a eccezione delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'art. 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale), le quali rimangono delegate alla società Friuli-Venezia Giulia Strade

Spa la quale le svolge secondo criteri e modalita' da definirsi con convenzione tra la societa' medesima e la Regione.

2. In sede di prima attuazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ai fini di assicurare la necessaria continuita' dei servizi, gli EDR possono stipulare apposite convenzioni con la societa' Friuli-Venezia Giulia Strade Spa per lo svolgimento delle funzioni di competenza di cui al comma 1.

### Art. 3

#### Beni e rapporti giuridici attivi e passivi

1. La societa' Friuli-Venezia Giulia Strade Spa con decorrenza dal 1° gennaio 2022, trasferisce in proprieta' agli EDR i beni patrimoniali necessari all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1.

2. Il trasferimento dei veicoli di proprieta' della societa' Friuli-Venezia Giulia Strade Spa agli EDR e' esente dal pagamento dei diritti di motorizzazione di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti), e dell'imposta regionale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (IRT), prevista dall'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilita' 2018).

3. Per consentire agli EDR l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, sono altresì revocate alla societa' Friuli-Venezia Giulia Strade Spa le concessioni d'uso stipulate ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 32/2017.

4. Gli EDR subentrano, a decorrere dall'1° gennaio 2022, nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso al 31 dicembre 2021, in capo alla societa' Friuli-Venezia Giulia Strade Spa, in relazione alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2.

5. Restano attribuiti alla societa' Friuli-Venezia Giulia Strade Spa i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilita' provinciale relativi a fatti o eventi occorsi nel periodo dall'1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021.

### Art. 4

#### Disposizioni in materia di personale

1. A decorrere dall'1° gennaio 2022 cessa la messa a disposizione, presso la societa' Friuli-Venezia Giulia Strade Spa, del personale regionale disposta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 32/2017. Il personale medesimo e' assegnato agli EDR con provvedimento del direttore centrale competente in materia di personale, d'intesa con i commissari straordinari degli Enti medesimi.

2. La Regione subentra, sino a naturale scadenza senza possibilita' di ulteriori rinnovi o proroghe, nei contratti di lavoro flessibile in essere presso la societa' Friuli-Venezia Giulia Strade Spa alla data del 31 dicembre 2021, stipulati dalla societa' medesima con applicazione del Contratto collettivo di lavoro del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per lo svolgimento delle attivita' attribuite agli EDR ai sensi dell'art. 2, comma 1.

3. Entro il 31 dicembre 2021 la societa' Friuli-Venezia Giulia Strade Spa, sulla base delle direttive formulate dalla Regione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), concorda con le parti sindacali la disciplina contrattuale da applicare al personale della societa' medesima in luogo di quella gia' prevista dal comma 2-bis dell'art. 68 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita').

## Art. 5

## Modifiche alla legge regionale n. 23/2007

Alla legge regionale n. 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma dell'art. 60 e' sostituita dalla seguente: «c) gestione del catasto delle strade regionali e di quelle incluse nella tabella B) del decreto legislativo 111/2004;»,

b) alla lettera d) del comma 1 dell'art. 60 dopo la parola «classificazione» sono aggiunte le seguenti: «e declassificazione amministrativa»;

c) la lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 60 e' abrogata;

d) la lettera e) del comma 1 dell'art. 60 e' sostituita dalla seguente:

«e) determinazione per le strade regionali dei canoni relativi al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 285/1992»;

e) l'art. 62-bis e' sostituito dal seguente:

«62-bis (Procedura di classificazione delle strade). - 1. La classificazione di strada regionale e' effettuata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilita', sentiti gli enti territoriali interessati.

2. La classificazione di strada comunale e vicinale e' effettuata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilita', previa deliberazione del consiglio comunale.»;

f) al comma 1 dell'art. 62-ter la parola «provinciali,» e' soppressa;

g) al comma 1 dell'art. 63 le parole «nonche' sulla viabilita' regionale come definita ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 32/2017» sono soppresse;

h) al comma 5 dell'art. 63 le parole «nonche' sulla viabilita' regionale come definita ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 32/2017» sono soppresse;

i) al comma 6 dell'art. 63 le parole «, nonche' sulla viabilita' regionale come definita ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 32/2017» sono soppresse.

## Art. 6

## Modifiche alla legge regionale n. 8/2018

1. Alla legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilita' ciclistica sicura e diffusa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 1 le parole «le Unioni territoriali intercomunali» sono sostituite dalle seguenti: «gli Enti di decentramento regionale (EDR)»;

b) al comma 2 dell'art. 3 le parole «delle Unioni territoriali intercomunali» sono sostituite dalla seguente: «sovracomunali»;

c) al comma 2 dell'art. 4 le parole «delle Unioni territoriali intercomunali» sono sostituite dalle seguenti: «degli EDR»;

d) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5. (La Rete sovracomunale - RSC). - 1. La Rete sovracomunale (RSC) e' parte integrante del sistema stradale di competenza degli EDR ed e' costituita dagli itinerari ciclabili di collegamento tra origini e destinazioni di Comuni diversi appartenenti al territorio di competenza degli EDR e dagli ulteriori tratti di collegamento con le reti degli EDR confinanti non compresi nella RECIR.

2. La rete di cui al comma 1 e' individuata dal Piano di cui all'art. 8 ed e' realizzata dagli EDR ovvero dai Comuni anche in forma associata. Gli EDR provvedono alla gestione e manutenzione dei tratti di itinerario di proprieta' regionale e possono stipulare convenzioni con i Comuni al fine di garantire la manutenzione dei tratti di proprieta' comunale, anche facendosi carico di parte degli oneri derivanti.»;

e) al comma 2 dell'art. 6 le parole «tramite le strutture dell'Unione territoriale intercomunale» sono sostituite dalle seguenti: «tramite le strutture degli EDR»;

f) l'art. 8 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Il piano della mobilita' ciclistica sovracomunale Biciplan - SC). - 1. I piani sovracomunali (Biciplan - SC) sono costituiti dai piani elaborati dalle gia' sciolte Unioni territoriali intercomunali e sono approvati dalla Giunta regionale e vengono recepiti, per gli aspetti sovracomunali, dai Biciplan di cui all'art. 9 dei Comuni territorialmente interessati.

2. In mancanza dei piani elaborati dalle gia' sciolte Unioni territoriali intercomunali, la Regione provvede, con le modalita' di cui al comma 1, all'elaborazione dei Biciplan - SC.

3. Il Biciplan - SC acquisisce, organizza e integra, in un'ottica intercomunale, le previsioni degli strumenti di programmazione comunale e intercomunale gia' disponibili e finalizzati allo sviluppo della mobilita' ciclistica sul territorio gia' di competenza delle UTI.

4. Il Biciplan SC contiene in particolare:

a) l'analisi della domanda potenziale;

b) l'analisi dell'incidentalita' legata alla mobilita' ciclistica per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione;

c) una parte infrastrutturale che individua:

1) il grafo della Rete sovracomunale (RSC) di cui all'art. 5 e le sue caratteristiche, i centri attrattori dell'area sottesa, con particolare riferimento a scuole, uffici pubblici, ospedali, aziende e gli altri centri attrattori di spostamenti pendolari sistematici;

2) i poli intermodali e i punti d'interscambio tra trasporto pubblico locale e bicicletta;

3) le aree per la sosta attrezzata delle biciclette;

4) i punti di monitoraggio dei flussi ciclistici;

5) gli itinerari principali di collegamento con i poli attrattori e la definizione delle priorita' d'intervento;

d) una parte programmatica che individua il programma degli interventi prioritari per il completamento, della rete ciclabile, specificando:

1) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;

2) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;

3) i tempi previsti per la realizzazione;

4) gli interventi di manutenzione da garantire.»;

g) al comma 2 dell'art. 9 le parole «dall'art. 8, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai Biciplan sovracomunali»;

h) la rubrica dell'art. 9-bis e' sostituita dalla seguente: «(Entrata in vigore del Biciplan - SC e Biciplan)»;

i) al comma 2 dell'art. 14 le parole: «le Unioni territoriali intercomunali» sono sostituite dalle seguenti: «gli EDR»;

j) al comma 2-bis dell'art. 14 le parole: «le Unioni territoriali intercomunali» sono sostituite dalle seguenti: «gli EDR».

#### Art. 7

##### Trasferimenti per le funzioni trasferite

1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire agli EDR le risorse necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite dalla presente legge.

#### Art. 8

##### Norme finanziarie

1. In relazione al disposto di cui all'art. 3, comma 2, sono previste minori entrate per 3.000 euro per l'anno 2022 a valere sul titolo n. 1 (Entrata correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni

2021-2023.

2. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2, e' autorizzata la spesa complessiva di 4.200.000 euro, suddivisa in ragione di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, come di seguito indicato:

a) 3.963.754 euro suddivisa in ragione di 1.981.877 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

b) 236.246 euro suddivisa in ragione di 118.123 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalita' di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 8/2018, come sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera d), e' autorizzata:

a) relativamente agli oneri di parte corrente, la spesa complessiva di 1.132.000 euro, suddivisa in ragione di 566.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture stradali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

b) relativamente agli oneri di parte capitale, la spesa di 49.500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture stradali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Per le finalita' di cui all'art. 7, comma 1, in riferimento alla funzione di cui all'art. 2, comma 1, e' autorizzata:

a) relativamente agli oneri di parte corrente, la spesa complessiva di 30.000.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture stradali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

b) relativamente agli oneri di parte capitale, la spesa di 49.500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture stradali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per le finalita' di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale 8/2018, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera i), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture stradali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Per le finalita' di cui all'art. 14, comma 2 bis, della legge regionale 8/2018, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera j), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture stradali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante minori spese per pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture stradali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture stradali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, lettera a),

e comma 4, lettera a), si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione mio (Trasporti e diritto alla mobilita') -Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture stradali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, lettera b), e comma 4, lettera b), si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri Fondi) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

12. Alle necessita' derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 11, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3 e dell'art. 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti).

#### Art. 9

##### Efficacia differita

1. Le disposizioni di cui all'art. 6 si applicano dall'1° gennaio 2022.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addi' 12 agosto 2021

p. Il Presidente  
Il vicepresidente  
Riccardi

(Omissis).